



TECNOLOGIE
TELEMATICHE
TRASPORTI
TRAFFICO
TORINO

5T S.R.L.

Via Bertola 34 — 10122 Torino (IT)

T +39 011 227 4101 / F +39 011 227 4201
info@5t.torino.it / direzione5t@legalmail.it
www.5t.torino.it

C.F. - P.IVA 06360270018
C.C.I.A.A. TORINO 2825/1992
CAP. SOCIALE € 100.000,00 i.v.

Anno 2021

N. 100 del 20/07/2021

5T S.r.l.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Revoca in autotutela ex art.21-quinquies della Legge 241/1990 della procedura negoziata ex art 36 c.2 lettera B) e s.m.i per l'affidamento della fornitura TPL con contratto di assistenza e manutenzione. CIG:8742518A13.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Rossella Panero

PREMESSO CHE:

Con Determina dirigenziale n. 63 del 05.05.2021 è stata indetta la procedura negoziata in oggetto ex art. 36 c.2 Lettera B e s.m.i. avente ad oggetto la "fornitura di piattaforma TPL con contratto di assistenza e manutenzione" CIG:8742518A13 e sono stati approvati, a tal proposito gli atti a base di gara.

CONSIDERATO CHE:

Da un attento riesame della documentazione a base di gara sono emersi elementi che hanno determinato una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario ritenendo la procedura negoziata in oggetto non rispondente alle esigenze pubbliche;

RITENUTO PERTANTO CHE:

E' necessario in ossequio ai principi di buona amministrazione procedere in autotutela a revocare ex art.21 quinquies della Lex 241/1990 e s.m.i. la citata determina dirigenziale n.63 del 05.05.2021 con la quale era stato disposto l'avvio della procedura negoziata in oggetto.

CONSIDERATO CHE:

Allo stato degli atti il provvedimento in oggetto non arreca danno alla Stazione Appaltante né ai concorrenti in applicazione della prassi consolidata inerente la facoltà concessa alla amministrazione dell'esercizio di autotutela tra l'altro evidenziato nell'art.18 punto 10 pagina 34/40 del Disciplinare di gara che recita:

“In conformità a quanto prescritto dall'art 95 c. 12 , del Codice 5T si riserva comunque, mediante adeguata motivazione di annullare e/o revocare la gara, di non procedere o di non confermare l'aggiudicazione della stessa, di non stipulare il contratto nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale”;

In questi casi l'espletamento della gara s'intenderà nullo, senza che 5T possa incorrere in richiesta di danni, indennità o compensi da parte dei Concorrenti e o dell'aggiudicatario nemmeno ex art.1337 e 1338 del Codice Civile;

L'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla Stazione Appaltante da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di circostanze afferenti il buon andamento e la buona amministrazione della medesima;

E' legittima la revoca in autotutela degli atti di gara giustificata da un nuovo apprezzamento della fattispecie, collegata ad una facoltà insindacabile della stazione appaltante che non si inserisce in alcun rapporto contrattuale ma afferisce alla fase di scelta del contraente;

Considerato che è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela amministrativa ex art. 21- quinquies Lex 241/1990 e s.m.i;

Attestato che il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing.Danilo Botta;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati di:

Revocare in autotutela, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art.97 della Costituzione ed ex art. art.21-quinquies della Legge 241/1990 e s.m.i. la. Determina dirigenziale n. 63 del 05.05.2021 nonché gli atti a base di gara ivi apposti e allegati relativi alla procedura negoziata avente ad oggetto l'“affidamento della fornitura TPL con contratto di assistenza e manutenzione”.
CIG:8742518A13.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Rossella Panero

ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale – Via Confienza, 10 – 10121 Torino entro i termini previsti dagli artt. 119 e segg. D. Lgs. 104/2010.

